

Roma, 4 febbraio 2016

Nuova procedura per la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali

Tra le varie disposizioni contenute nel Jobs Act, è stata introdotta una nuova procedura di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la quale, a decorrere dal 12 marzo 2016 in avanti, dovrà essere effettuata, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (rif. art. 26 del D.Lgs. 151/2015).

Con l'indicazione del vocabolo "dimissioni", in luogo di "dimissioni volontarie", si vuole attrarre nella fattispecie sia le dimissioni volontarie sia le dimissioni per giusta causa.

Il Decreto 15 dicembre 2015 con il quale, il Ministero del Lavoro, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015, definisce le modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2016.

La nuova modalità di comunicazione prevede la possibilità per il lavoratore di formalizzare le dimissioni in autonomia oppure di rivolgersi ad un soggetto abilitato (patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed enti bilaterali) che effettuerà la procedura per suo conto.

Procedura

La procedura prevista per chi decide di inviare direttamente la comunicazione di dimissioni o di risoluzione consensuale è la seguente:

1. Accesso al sistema da parte del lavoratore

Il lavoratore deve munirsi del PIN per accedere all'area riservata INPS, se non ancora in suo possesso, e deve registrarsi nell'area riservata del portale ClicLavoro (www.cliclavoro.gov.it).

2. Compilazione del modello

Occorre quindi accedere, dal sito www.lavoro.gov.it, al form on-line per la trasmissione della comunicazione di dimissioni o della risoluzione consensuale e compilare il modulo (che per i rapporti decorrenti dal 2008 e correttamente comunicati tramite procedura telematica ai CPI, sarà in parte già compilato).

3. Invio del modello

Il datore di lavoro riceverà il modulo nella propria casella di posta elettronica certificata e la Direzione territoriale del lavoro riceverà una notifica nel proprio cruscotto e avrà la possibilità di visionare il "Modulo recesso dal rapporto di lavoro/revoca".

La medesima procedura dovrà essere utilizzata in caso di revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale.

Comunicazione tramite soggetto abilitato

Il possesso dell'utenza ClicLavoro e del Pin INPS non sono necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato, che deve utilizzare la propria utenza ClicLavoro per accedere alle funzionalità. Tuttavia, per la comunicazione tramite soggetto abilitato il lavoratore deve essere in possesso della firma digitale.

Il soggetto abilitato segue la medesima procedura sopra illustrata in vece del lavoratore, assumendosi la responsabilità dell'accertamento dell'identità del medesimo, e trasmette il modulo con apposta la firma digitale, provvedendo al salvataggio del file.pdf generato nel sistema informatico SMV, messo a disposizione dei lavoratori e dei soggetti abilitati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Manageritalia e le Associazioni territoriali dovranno valutare l'opportunità di offrire o meno questo servizio ai propri associati. Ritourneremo, quindi, sull'argomento non appena sarà possibile verificare la fattibilità e l'utilità di un nostro intervento in tal senso, in considerazione anche del fatto che nel momento in cui la presente informativa viene redatta non risulta ancora presente on line il modulo di comunicazione, né possibile effettuare l'accredito come soggetto abilitato.

Diritto di ripensamento

Entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, il lavoratore può revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.

Esclusioni

Per espressa indicazione normativa non sono vincolate a tale adempimento le dimissioni o la risoluzione consensuale sancite nelle sedi conciliative, ovvero:

- a) in sede giudiziale: avanti ad un giudice (art. 185 c.p.c.) il quale in virtù del novellato art. 420, c. 1 c.p.c. deve, oltre a tentare la conciliazione, formula alle parti un proposta transattiva;
- b) in sede amministrativa: avanti alla DTL (artt. 410 e 411 c.p.c.);
- c) in sede sindacale: in presenza delle parti sindacali e generalmente tramite apposite procedure previste dai contatti collettivi (artt. 411, c. 3 e 412-ter c.p.c.);
- d) in sede arbitrale: presso apposito collegio di conciliazione e arbitrato (art. 412-quater c.p.c.);
- e) in sede certificativa: presso le commissioni di certificazione ex art. 76 D.Lgs. n. 276/2003 (art. 410 c.p.c e art. 31, c. 13 L. n. 183/2010).

Madri e padri lavoratori

La procedura sin qui illustrata non si applica in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento per le madri ed i padri lavoratori, che continuano ad essere disciplinate dall'articolo 55 del Dlgs 151/2001, che prevede la convalida delle stesse da parte delle Direzione Territoriale del Lavoro.

Secondo tale norma, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento (preavviso, Tfr, disoccupazione). La disposizione si applica anche al padre lavoratore che abbia fruito il congedo di paternità e anche in caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

Con la lettera circolare 22350 del 18 dicembre 2015 e il nuovo modulo allegato, il Ministero del Lavoro ha diramato alle direzioni territoriali ulteriori elementi di valutazione ai fini della verifica della sussistenza di dimissioni genuine disponendo altresì che si dovrà accertare la perfetta conoscenza dei sistemi di tutela alternativi alle dimissioni.